

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TORINO – PRIMA SEZIONE CIVILE – COMPOSTA**

DAGLI ILLUSTRISSIMI SIGNORI MAGISTRATI:
DOTT. Emanuela GERMANO CORTESE PRESIDENTE
DOTT. Gian Paolo MACAGNO CONSIGLIERE
DOTT. Marco Leone COCCETTI CONSIGLIERE AUS. REL.
HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

SENTENZA

Nella causa civile di appello n.r.g. xxxx/2020

PROMOSSA DA

FIDEIUSSORI

APPELLANTI

CONTRO

SOCIETA' CREDITRICE,

APPELLATA CONTUMACE

NONCHE' CONTRO

SOCIETA' CESSIONARIA e per essa **SERVICER**

APPELLATA

Udienza collegiale del 26.4.2022

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante

"Nel merito:

in riforma della sentenza N. xxx/2020 DEL 22.06.2020 del Tribunale di Asti, accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni prestate dagli opposenti e, per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. xxxx/17 emesso nei loro confronti dal Tribunale di Asti in data 21.08.17

In via subordinata

Accertata la violazione da parte della banca Convenuta dell'art 117 TUB nei rapporti intrattenuti con la debitrice principale, disporre CTU contabile volta a verificare il reale saldo dei rapporti dare avere fra l'Istituto di credito convenuto e la debitrice principale.

con vittoria di spese di lite del primo e del presente grado".

*Per l'appellata **SOCIETA' CESSIONARIA** rappresentata in giudizio da **SERVICER***

"Voglia l'Ecc.ma Corte adita, contrariis rejectis, rigettare l'appello ex adverso proposto, perché infondato in fatto ed in diritto.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari".

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. SOCIETA' CREDITRICE ha chiesto ed ottenuto nei confronti di **Dolciaria Orsobianco s.r.l.** nonché di **FIDEIUSSORI**, garanti della società, il decreto ingiuntivo n. xxxx/2017 del 21.08.2017, mediante il quale è stato ingiunto il pagamento della somma di € 145.475,65 oltre interessi e accessori quale debito complessivo derivante dall'esposizione maturata sul c/c n. xxxxxxx della filiale di Cuneo. La domanda svolta nei confronti dei garanti si fonda sul rilascio della fideiussione omnibus sino al valore di € 195.000,00 rilasciata dai fideiussori il 18.3.2015.

FIDEIUSSORI hanno proposto opposizione eccependo l'illegittimità del decreto ingiuntivo per essere stato emesso in difetto della prova scritta richiesta dalla legge in relazione ai crediti bancari e rilevando l'erroneità del credito ingiunto in ragione della nullità delle clausole contrattuali che avevano consentito alla banca l'applicazione di interessi anatocistici.

La società debitrice principale, invece, non ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo.

SOCIETA' CREDITRICE si è costituita chiedendo il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo e in subordine la condanna dei garanti al pagamento del debito effettivamente ritenuto sussistente in capo alla società garantita.

Nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 comma sesto gli opposenti hanno rilevato la nullità delle fideiussioni prestate per violazione del divieto d'intesa anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 2 e dell'art. 33 L. 287/1990 da parte della banca, consistito nell'aver sottoposto al cliente fideiussioni riprodotte pedissequamente il modello di fideiussione diffuso dall'ABI, la cui generalizzata adozione da parte degli istituti di credito è stata ritenuta frutto d'intesa anticoncorrenziale da parte della Banca d'Italia con provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005.

All'esito del deposito delle memorie ex art. 183, sesto comma, cpc il Tribunale, con ordinanza riservata pubblicata in data 9.7.2019, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2019.

Con comparsa depositata in data 23.10.2019 interveniva in giudizio ex art. 111, terzo comma, cpc **SERVICER** quale procuratrice di **SOCIETA' CESSIONARIA**, cessionaria del credito oggetto di causa.

L'intervenuta ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto e in subordine la condanna degli opposenti al pagamento direttamente in favore della società cessionaria del credito ingiunto o di quello ritenuto di giustizia.

Precisate le conclusioni all'udienza del 27.11.2019, la causa veniva trattenuta in decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.

2. Con sentenza n. xxx/2020, pubblicata in data 22.06.2020, il Tribunale di Asti rigettava l'opposizione con la conferma del decreto ingiuntivo e la condanna di parte opponente a rimborsare a parte opposta le spese di lite.

La sentenza non veniva notificata.

3. Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, **FIDEIUSSORI** hanno proposto tempestiva impugnazione contro la predetta decisione per ottenere l'accoglimento delle conclusioni sopra riportate, deducendo che il Tribunale ha errato:

a) laddove ha rigettato l'eccezione di nullità per contrarietà alla Legge 287/90 delle fideiussioni prestate dagli opposenti;

b) laddove ha disatteso l'eccezione di nullità ex art 117 TUB.

Gli appellanti hanno anche formulato istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata.

4. Con ordinanza pubblicata in data 29.4.2021 la Corte

- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della prima udienza di trattazione ai sensi dell'art. 221, quarto comma, del D.L. n. 34/2020, come convertito dalla Legge n. 77/2020;

- considerato che le parti appellate non si erano costituite nonostante la rituale notifica dell'atto di appello in data 21.12.2020;

- ritenuto che l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata non poteva essere accolta dichiarava la contumacia di **SOCIETA' CREDITRICE** e di **SERVICER**, quale procuratrice di **SOCIETA' CESSIONARIA**, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 10 maggio 2022, successivamente anticipata al 26.4.2022 con Decreto pubblicato in data 23.12.2021.

5. Con comparsa depositata in 7.2.2022 si costituiva in giudizio **SOCIETA' CESSIONARIA**, rappresentata in giudizio da **SERVICER**, chiedendo il rigetto del gravame perché infondato in fatto e in diritto.

6. Con decreto pubblicato in data 9.2.2022 la Corte disponeva che l'udienza del 26.4.2022, fissata quale udienza per la precisazione delle conclusioni, si svolgesse mediante trattazione scritta ed assegnava alle

parti termine di giorni cinque prima dell'udienza per il deposito telematico di note scritte contenenti la precisazione delle conclusioni, le proprie istanze e conclusioni.

7. Con ordinanza pubblicata in data 2.5.2022 la Corte

- rilevato che era stata disposta la trattazione scritta della udienza fissata per la precisazione delle conclusioni, ai sensi dell'art. 221, quarto comma, del D.L. n. 34/2020 come convertito dalla Legge n. 77/2020;

-viste le note depositate da parte appellata, in ossequio al decreto di trattazione scritta, con cui aveva precisato le proprie conclusioni;

-ritenuto che la causa dovesse essere trattenuta in decisione, assegnando alle parti termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica

rimetteva la causa a decisione assegnando alle parti termine sino al 24 giugno 2022 per il deposito delle comparse conclusionali e successivo termine di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

MOTIVI DELLA DECISIONE

8. Si passa ora ad esaminare i singoli motivi di gravame.

8.1 Con il **PRIMO MOTIVO** di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di nullità per contrarietà alla Legge 287/90 delle fideiussioni prestate dagli oppositori.

Parte appellante oppone le censure sub 3.a), precisando che il Tribunale da un lato ha dedotto che la nullità per contrarietà a norma imperativa sia rilevabile d'ufficio e, dall'altro, che debba essere la parte a provare tale nullità.

L'argomentazione non sarebbe condivisibile considerando la ratio di protezione del mercato e del contraente debole (quale certamente devono intendersi i fideiussori innanzi all'Istituto di credito) sottesa alla legge 287/90 nonché il particolare procedimento di vaglio ed analisi della sussistenza di intese anticoncorrenziali vietate dalla stessa previsto.

Una volta accertata l'esistenza di un'intesa a monte vietata è compito del giudice dichiarare la nullità di tutti i contratti a valle frutto di detta intesa,

Entrambi i testi delle fideiussioni fondanti la pretesa creditoria avanzata da controparte in sede monitoria, contengono agli artt 2-6 e 8 le clausole di: "sopravvivenza", di reviviscenza e rinuncia ai termini ex art 1957 cc, proprie dello schema, elaborato nel 2003 dall'ABI, le quali sono state ritenute dalla Banca d'Italia, con provvedimento n. 55 del 02.05.2005, contrarie all'art. 2 della L. n. 287/1990 (cd Legge Anti Trust).

Le clausole in esame violerebbero il libero gioco della concorrenza e la nullità delle stesse riverbera sull'intero contratto di fideiussione: allorché l'art. 2 citato stabilisce la nullità dell'intesa ne deriva che lo stesso non abbia voluto dare rilevanza esclusivamente all'eventuale negozio giuridico originario postosi all'origine della successiva sequenza comportamentale, ma a tutta la più ampia e complessiva situazione, anche successiva al negozio originario, la quale, in quanto tale, realizzi un ostacolo al gioco della concorrenza.

Al Tribunale non sarebbe restato che verificare il contenuto dei testi delle fideiussioni rilasciate dagli appellanti per riscontrare che gli stessi riportavano pedissequamente gli articoli frutto di intesa vietata.

Il provvedimento n. 55/2005 della Banca d'Italia deve ritenersi oramai "fatto notorio" secondo parte appellante non sarebbe neanche condivisibile la possibilità di applicare nel caso di nullità della fideiussione per contrarietà alla legge 287/90 quanto previsto dall'art 1419 c.c. secondo cui la nullità parziale di un contratto o la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto se risulta che i contraenti non l'avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che sia colpita da nullità. Se è vero che qualsiasi forma di distorsione della competizione di mercato, in qualunque modo essa venga posta in essere, costituisce comportamento rilevante per l'accertamento della violazione dell'art. 2 della normativa antitrust, è inevitabile concludere che l'intero portato, a valle di quella distorsione, debba essere colpito da nullità.

In ogni caso, il testo delle fideiussioni in atti è riportato su carta intestata dell'istituto di credito appellato: ciò dimostrerebbe inequivocabilmente che la Banca non avrebbe concluso il contratto in assenza delle previsioni frutto di intesa vietata.

8.1.1 Ritiene la Corte che il motivo di gravame sia infondato e non meritevole di accoglimento.

Il Tribunale ha rilevato che non era stato prodotto alcun documento che consentisse di vagliare la corrispondenza tra le clausole inserite nel contratto per cui è causa e quelle contenute nello schema a suo tempo diffuso dall'ABI, né qualsiasi altro documento utile a valutare la sussistenza della rilevata nullità.

Sebbene la nullità delle fideiussioni costituisca una questione rilevabile anche d'ufficio, il Giudice di prime cure ha precisato che spetta comunque alle parti allegare i fatti che consentono di valutare la sussistenza della nullità e produrre i documenti necessari a tale disamina.

Il principio dispositivo che si pone alla base del processo civile impedisce infatti al giudice la ricerca d'ufficio di fatti ed elementi non allegati dalle parti.

Sempre secondo il Tribunale, i parametri di raffronto cui hanno fatto riferimento gli odierni appellanti (modello ABI, provvedimento della Banca d'Italia) non sono atti normativi e non possono quindi essere conosciuti d'ufficio dal giudice.

Il gravame non ha la forza di contrastare l'apparato motivazionale della sentenza di prime cure: infatti le argomentazioni dell'appellante non appaiono tali da incrinare il fondamento logico-giuridico di quelle contenute nella sentenza impugnata.

Rileva la Corte che ai fini della rilevabilità ex officio della nullità delle fideiussioni l'eventuale nullità va verificata, in concreto, sulla base delle specifiche allegazioni e prove di chi sollevi la domanda o l'eccezione di nullità, senza che sia ammissibile invocare automatismi di sorta.

In ogni caso, volendo in ipotesi superare la mancata produzione in giudizio e dare per appurato che la fideiussione riproducesse il contenuto censurato di quello schema, non sarebbe comunque condivisibile la conseguenza che gli appellanti ne vorrebbero trarre, ossia la nullità totale della fideiussione, con conseguente assoluzione da ogni domanda di condanna della banca.

Infatti, la Corte di Cassazione (Sez. 1 sentenza n. 24044 del 26.09.2019 che confermava la pronuncia della Corte d'Appello che aveva affermato che "Nel caso in esame, sebbene effettivamente nel contratto di fideiussione stipulato tra gli appellanti e la Promos, siano presenti le clausole sopra riportate (2, 6 e 8) riproducenti nella sostanza il contenuto delle clausole ABI, dichiarate illegittime dall'Autorità Garante, tuttavia la nullità delle stesse non può condurre ad una declaratoria di nullità dell'intero contratto, in mancanza di allegazione che quell'accordo, in mancanza delle dette clausole, non sarebbe stato concluso.

Ne consegue che, benché le clausole 2, 6 e 8 del contratto di fideiussione siano nulle, il contratto è tuttora valido ed esistente tra le parti") ha ritenuto che il provvedimento di Banca d'Italia, che ha accertato la contrarietà al diritto della concorrenza di alcune clausole presenti in un modulo standard predisposto dall'ABI, non comporta l'automatica e integrale nullità di tutti i contratti di fideiussione stipulati sulla base di tale modello, trovando applicazione la disciplina generale di cui all'art. 1419 c.c., in base al quale la nullità delle clausole anticoncorrenziali non comporta la nullità dell'intero contratto se l'assetto degli interessi in gioco non viene compromesso da una pronuncia di nullità parziale.

Ha, infatti, osservato che "avendo l'Autorità amministrativa circoscritto l'accertamento della illiceità ad alcune specifiche clausole delle NBU trasfuse nelle dichiarazioni unilaterali rese in attuazione di dette intese (fol. 3 della sent. imp.), ciò non esclude, né è incompatibile, con il fatto che in concreto la nullità del contratto a valle debba essere valutata dal giudice adito alla stregua degli artt. 1418 c.c. e ss. e che possa trovare applicazione l'art. 1419 c.c., come avvenuto nel presente caso, laddove l'assetto degli interessi in gioco non venga pregiudicato da una pronuncia di nullità parziale, limitata alle clausole rivenienti dalle intese illecite.

Non merita condivisione il profilo di doglianza relativo alla impossibilità di provare la decisività delle clausole ai fini della conclusione del contratto, in ragione della predisposizione unilaterale dello schema contrattuale da parte della banca: in disparte dalla assertività della censura, risulta decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione erano funzionali all'interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione. Va osservato in proposito che la decisione della Corte di appello, che ha ritenuto di preservare la dichiarazione fideiussoria espungendo le clausole frutto di intese illecite, favorevoli alla banca, che non incidevano sulla struttura e sulla causa del contratto, non ha pregiudicato la posizione dei garanti, che risulta meglio tutelata proprio in ragione della declaratoria di nullità parziale".

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Tale impostazione interpretativa risulta fatta propria dalle Sezioni Unite (n. 41994/2021) con una pronuncia in base alla quale “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti».

Se si valuta la fattispecie *sub iudice* alla luce delle indicazioni interpretative emergenti dalla pronuncia delle Sezioni Unite, occorre osservare che gli appellanti non hanno mai prospettato il rilievo della nullità parziale delle fideiussioni (che anzi hanno espressamente escluso), con riferimento all’applicabilità al rapporto delle clausole 2, 6 e 8 delle garanzie, per escludere la fondatezza della pretesa creditoria della banca.

Sotto altro profilo, l’estensione all’intero contratto della nullità delle singole clausole, secondo la previsione dell’art. 1419 cod. civ., ha carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo se risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità, e cioè solo se il contenuto dispositivo del negozio, privo della parte nulla, risulti inidoneo a realizzare le finalità cui la sua conclusione era preordinata: appare all’uopo decisiva la preliminare considerazione che le clausole in questione siano funzionali all’interesse della banca e non dei fideiussori e che quindi, logicamente, solo la banca potrebbe dolersi della loro espunzione (in tal senso, cfr. Cass. Civ. n. 24044 del 2019).

Dunque, con riferimento al contratto “a valle” dell’intesa supposta vietata, la parte che deduce la nullità ha l’onere, qui non soddisfatto, di allegare e provare che le parti, pur avendo l’intenzione di rafforzare il credito della banca attraverso la garanzia, non l’avrebbero voluta né l’avrebbero prestata in difetto delle clausole illecite, la cui presenza invece si presume allo stato rispondente all’interesse negoziale di entrambi i contraenti che hanno sottoscritto la garanzia.

Non risultando l’inidoneità del contratto a realizzare le finalità alle quali la sua conclusione era preordinata, pertanto, solo alcune clausole potrebbero, in via ipotetica e astratta, essere ritenute nulle.

Nella specie gli appellanti si sono limitati ad invocare la declaratoria di nullità della fideiussione senza dimostrare (e prima ancora allegare) che senza l’inserimento di quelle particolari clausole predisposte nel modello ABI (da ritenersi illecite) non avrebbero concluso il contratto.

E nel caso di specie sarebbe arduo ritenere che i fideiussori non avrebbero concluso il contratto in assenza di clausole potenzialmente lesive dei loro interessi, o che la stessa Banca si sarebbe privata di una garanzia, se pur meno pregnante rispetto a quella originariamente pattuita.

Si può anzi ragionevolmente affermare che il cliente/garante, attraverso l’espunzione delle clausole censurate, godrebbe senza alcun dubbio di un impianto contrattuale più vantaggioso, e parimenti che la banca avrebbe comunque perfezionato il contratto anche se privo delle clausole imputate, nell’ottica di spuntare comunque una qualche forma di garanzia.

Nel caso di specie in primo luogo non è contestato, né può essere posto in dubbio, che le parti avessero intenzione di rafforzare il credito della banca attraverso la garanzia e che, quindi, questa sarebbe stata voluta e prestata anche in difetto delle clausole illecite, rispondendo comunque all’interesse negoziale di entrambi i contraenti.

In altri termini, è del tutto ragionevole ritenere, ai sensi dell’art. 1419 c.c., che, anche in assenza delle clausole in questione, gli odierni appellanti avrebbero avuto comunque interesse a rilasciare la garanzia, onde permettere alla garantita di ottenere la concessione del finanziamento dalla banca e che per quest’ultima il rilascio della fideiussione, sia pure a condizioni diverse, avrebbe avuto un’utilità maggiore che non la sua assenza totale.

Peraltro, nel caso sottoposto a questa Corte, la parte appellante non ha neppure allegato la concreta applicazione nel caso concreto delle clausole “incriminate”, a prescindere dalla relativa inclusione nel contratto di fideiussione oggetto di causa, né quali effetti avrebbe comportato la loro espunzione dal contratto oggetto di causa, limitandosi a pretendere la declaratoria di integrale nullità dei contratti di fideiussione azionati.

Non risultando quindi nemmeno allegato che le clausole contenute nell’astratto schema negoziale predisposto dall’ABI abbiano trovato concreta applicazione nel caso di specie, la contestazione della

loro validità sarebbe comunque priva di rilevanza, non avendo i fideiussori alcun interesse a sollevare l'eccezione.

8.2 Con il **SECONDO MOTIVO** di gravame si censura la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di nullità ex art 117 TUB.

Parte appellante oppone le censure sub 3.b), precisando che nel giudizio di primo grado al fine di provare l'ammontare della pretesa creditoria sarebbero stati prodotti gli estratti conto relativi ai rapporti intrattenuti con la debitrice principale **SOCIETA' DEBITRICE**, ma non già le pattuizioni relative alle condizioni economiche di detti rapporti.

La Banca avrebbe quindi dovuto dimostrare la valida contrattualizzazione dei rapporti intrattenuti con la debitrice principale pena l'applicazione dell'art 117 TUB: circostanza questa che comporterebbe comunque la liberazione dei fideiussori ed il ricalcolo del saldo dei rapporti per la debitrice principale.

Tra le parti è intercorso un rapporto di apertura di credito: circa la validità di tale fattispecie contrattuale parte appellante precisa che a norma dell'art 117 TUB lo stesso debba essere concluso per iscritto indicando le precise pattuizioni circa le condizioni economiche regolatrici i rapporti e ciò a pena di nullità, con le conseguenze previste dai punti 4 e 7 del citato art. 117 TUB.

Pertanto al fine di verificare quale sia il saldo dei rapporti intrattenuti dalla Banca convenuta con la debitrice principale il CTU nominato dovrà provvedere al ricalcolo quantificando quanto dovrà essere restituito alla debitrice principale in virtù della nullità dei contratti relativi ai rapporti intercorsi fra le parti.

Il Tribunale di Asti di fronte alla contestata violazione dell'art 117 TUB avrebbe dunque dovuto disporre CTU contabile volta ad accertare il saldo dei rapporti dare/avere fra le parti.

8.2.1 La censura è priva di pregio.

Il gravame si incentra sulla pretesa violazione dell'art. 117 TUB: in particolare si contesta la mancata prova delle pattuizioni relative alla condizioni economiche dei rapporti oggetto di causa (conto corrente n. xxxxx e relativa apertura di credito).

Parte appellante si duole della mancata dimostrazione della valida contrattualizzazione dei rapporti intrattenuti con la debitrice principale.

La Corte rileva che, come peraltro evidenziato anche da parte appellata (cfr. pag. 12 comparsa di costituzione in appello), i due contratti dedotti in lite (conto corrente n. 20166 e relativa apertura di credito) risultano essere stati depositati dalla Banca come docc. nn. 7 e 8 allegati alla comparsa di costituzione del 19 marzo 2018, debitamente sottoscritti, e recanti tutte le relative condizioni economiche.

Dunque la censura è manifestamente infondata.

9. L'appello proposto appare, alla luce delle considerazioni esposte, esaustive ai fini della decisione e assorbenti rispetto alle questioni ulteriori non affrontate espressamente, totalmente infondato, e deve essere respinto.

Le spese processuali del presente grado di giudizio si regolano con applicazione del principio della soccombenza, non essendo giustificabile una loro compensazione, nemmeno parziale.

Dunque parte appellante andrà condannata alla rifusione a **SOCIETA' CESSIONARIA**, rappresentata in giudizio da **SERVICER**, delle spese del presente grado che si liquidano in base alle disposizioni vigenti in materia di compensi professionali, tenuto conto del valore della causa (ricompreso nello scaglione da € 52.000,01 ad € 260.000,00), delle fasi di studio e introduttiva (per la fase decisionale non risulta svolta alcuna attività) nei loro valori medi, nei seguenti importi: per fase di studio € 2.835,00, per fase introduttiva € 1.820,00 e così in complessivi € 4.655,00 per compensi oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, CPA e IVA sull'imponibile se non detraibile dalla parte vittoriosa.

Nel rapporto processuale tra gli appellanti e **CASSA DI RISPARMIO DI ASTI SPA** le spese processuali del presente grado vanno dichiarate irripetibili, stante la contumacia della convenuta.

Dagli atti non risultano spese vive documentate.

Ai sensi dell'art. 13 T.U. 30.5.2002 n. 115, come modificato dall'art. 1 comma 17 L. 24.12.2012 n. 228, sussistono i presupposti di cui al comma 1-quater della citata norma ossia del versamento da parte di

FIDEIUSSORI, in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Torino, Sezione Prima Civile,

ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,

- respinge l'appello proposto da **FIDEIUSSORI** e per l'effetto conferma la sentenza n. xxxx/2020 del Tribunale di Asti, pronunciata nella causa iscritta al n. xxxx/2017, pubblicata in data 22.6.2020;

- dichiara tenuti e condanna, **FIDEIUSSORI**, in via tra loro solidale, a rimborsare a **SOCIETA' CESSIONARIA**, rappresentata in giudizio da **SERVICER**, le spese del giudizio di secondo grado liquidate in € 4.655,00 oltre al rimborso forfettario nella misura del 15%, IVA e CPA;

- dichiara irripetibili le spese di lite del presente grado nel rapporto processuale tra gli appellanti e **SOCIETA' CREDITRICE**, stante la contumacia della convenuta;

- dichiara che sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 T.U. 30.5.2002

n. 115 ossia del versamento ad opera di **FIDEIUSSORI**, in via tra loro solidale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la presente causa.

Così deciso in Torino - Milano nella Camera di Consiglio del 20.10.2022 della Sezione Prima Civile della Corte d'Appello di Torino svolta da remoto tramite l'applicativo teams Microsoft in base alle disposizioni di cui al D.L. n. 18/2020 relative alle misure da adottare negli uffici giudiziari per il contenimento della diffusione del virus COVID-19.

IL PRESIDENTE

(dr.ssa Emanuela Germano Cortese)

L'ESTENSORE

(dr. Marco Leone Coccetti)

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*